

 <p>Member of UNESCO Associated Schools</p> <p>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</p>	 <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 "G. L. Radice – Ovidio" Viale Togliatti snc – 67039 Sulmona (AQ) Tel. e Fax +39 0864-51214 email agic835009@istruzione.it – Pec agic835009@pec.istruzione.it Cod. Fiscale 92020740665</p>	
--	---	---

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Revisionato con delibera del Consiglio di Istituto n 28 del 2 Maggio 2023

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice Ovidio si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria, emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato con D.P.R. n°235/2007.

Altre fonti normative di riferimento sono:

- L. n. 241/1990: per gli aspetti procedurali;
- Nota MIUR 31 luglio 2008, n. 3602 - D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria: riferimento normativo per le infrazioni disciplinari, le sanzioni applicabili e le impugnazioni;
- L. n. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- L. n. 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica (art. 7)

Il contenuto del presente regolamento, che tiene conto delle "Linee guida sulla Didattica digitale integrata", emanate dal Ministero, viene illustrato a tutti gli studenti delle classi prime ed ai genitori nella prima assemblea di classe. E' pubblicato sul sito web della scuola.

La Scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, recepita con legge 27/05/91 n. 176,

garantisce

allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti;

chiede

-all'alunno l'osservanza dei doveri previsti dal medesimo Statuto;

-alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva collaborazione nel comune compito educativo.

Art. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale.

Nello spirito del “patto educativo di corresponsabilità”, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ed ha pertanto carattere vincolante. E’ uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 2 – I DIRITTI

L’ALLIEVO HA DIRITTO

- a. Ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno;
- b. al riconoscimento e alla valorizzazione delle proprie potenzialità e risorse per poter operare scelte consapevoli nel futuro;
- c. alla conoscenza degli obiettivi e degli esiti del processo formativo per migliorare il livello di apprendimento;
- d. ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo porti ad avere consapevolezza delle proprie possibilità e capacità;
- e. ad esercitare in forma autonoma il diritto di scelta tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa;
- f. ad una scuola che garantisca un ambiente sereno e rassicurante, tale da favorire la crescita armonica e completa della personalità, in modo da prevenire e rimuovere situazioni di disagio e di svantaggio socio-culturale;
- g. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.

Art. 3- I DOVERI

L’ALLIEVO DEVE:

- a. frequentare con regolarità e puntualità le lezioni e le attività didattiche;
- b. assolvere con assiduità e sistematicità agli impegni di studio;
- c. osservare un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola;
- d. usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico che non rechi offesa alla dignità delle persone;
- e. portare il materiale didattico e le attrezzature necessarie;
- f. avere cura degli arredi, delle attrezzature, dei sussidi didattici e della struttura edilizia in genere, in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico;
- g. osservare le regole della comunità scolastica e le disposizioni organizzative e di prevenzione dei rischi stabilite nel Piano di Sicurezza.

Art. 4- La DISCIPLINA

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.
2. Il regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle specifiche situazioni, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
3. **I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre **temporanee, proporzionate** alla infrazione disciplinare e **ispirate al principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al principio della **riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di **convertire le sanzioni** in attività in favore della comunità scolastica.

7. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica; mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni di minore entità; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni di maggiore entità e/o di percorsi rieducativi personalizzati.
8. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni, unitamente alla famiglia.
9. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
10. La sanzione deve essere **irrogata in modo tempestivo** per fare in modo che l'alunno ne abbia consapevolezza e risultati, quindi, efficace. I genitori degli alunni interessati vengono convocati tramite comunicazione formale del Dirigente Scolastico, allo scopo di assistere il minore nell'esposizione delle proprie ragioni. Il Consiglio di classe si riunisce, previa convocazione del Dirigente Scolastico, per esaminare e valutare caso per caso le infrazioni rilevate e adottare eventuali sanzioni.
11. La convocazione dei genitori, ove prevista, è finalizzata a consolidare i rapporti tra la famiglia e l'istituzione scolastica e a condividere scelte e strategie di intervento, nell'ottica dell'alleanza educativa.
12. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
13. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
14. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
15. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
16. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 14, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
17. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 – IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto da due docenti designati dal consiglio di istituto e da due genitori tra i rappresentanti eletti che diano la loro disponibilità, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due

studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
8. La sanzione può essere immediatamente eseguita anche in presenza di provvedimento di impugnazione.

Art. 6 – INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. I comportamenti sanzionabili, le relative sanzioni previste e l'organo competente ad irrogare la sanzione sono riassunti nella tabella che segue. I numeri 1°, 2°, 3° indicano la gradualità della sanzione applicata alla reiterazione dei comportamenti sanzionabili:

<u>Mancanza disciplinare</u>	<u>Sanzione</u>	<u>Organo erogante</u>
1. Ritardi reiterati; ripetute assenze, saltuarie e sistematiche o non giustificate, in presenza o in modalità DDI.	1° Richiamo verbale individuale.	Docente che rileva il fatto
	2° Coinvolgimento della famiglia.	Coordinatore di classe
	3° Annotazione disciplinare sul registro elettronico (sez. personale).	Coordinatore di classe o Dirigente Scolastico
2. Mancanza abitudinaria del materiale didattico. Mancato rispetto delle consegne a casa, in presenza o in modalità DDI.	1° Richiamo scritto sul diario e sul registro elettronico (sez. personale). Consegna del compito per la lezione successiva.	Docente che rileva l'infrazione
	2° Avviso alla famiglia per sollecitare controllo e collaborazione. Attività da svolgere in classe.	Docente che rileva l'infrazione
	3° Annotazione disciplinare sul registro elettronico di classe (sez. personale).	Docente che rileva l'infrazione

3. Azioni che disturbano il regolare svolgimento delle attività didattiche, sia in presenza che in modalità DDI.	1° Richiamo verbale	Docente che rileva l'infrazione
	2° Coinvolgimento della famiglia; attività in favore della comunità scolastica	Coordinatore di classe
	3° Annotazione disciplinare sul registro di classe elettronico (sez. personale) e attività in favore della comunità scolastica.	Coordinatore di classe Docente che rileva il fatto
4. Uso non autorizzato del cellulare a scuola.	1° richiamo verbale e invito a riporre il dispositivo spento nella cartella personale;	Docente che rileva l'infrazione
	2° annotazione scritta sul diario e sul registro elettronico (sez. personale) e invito a riporre il dispositivo spento nella cartella personale;	Docente che rileva l'infrazione
	3° custodia temporanea del cellulare fino al termine delle lezioni.	Docente che rileva l'infrazione
5. Uso di abbigliamento poco decoroso che non rispetti la sobrietà e la decenza (ciabatte, gonne eccessivamente corte, canotte, top, pantaloncini, jeans molto bucati,...):	1° richiamo verbale ed invito a riparare	Docente che rileva l'infrazione
	2° comunicazione scritta sul diario e sul registro elettronico, avviso alla famiglia;	Docente che rileva l'infrazione
	3° annotazione sul registro elettronico e contatti con famiglia	Docente che rileva l'infrazione o Dirigente Scolastico
6. Introduzione e uso di materiale improprio e pericoloso per l'incolumità personale e altrui (oggetti contundenti, oggetti affilati e appuntiti, petardi e violazione del divieto di fumare).	1° Richiamo scritto sul diario e sul registro elettronico (sez. personale) Custodia dell'oggetto e riconsegna dello stesso alla famiglia, informata dal docente o dal Dirigente.	Docente che rileva l'infrazione
	2° Se usati per danneggiare suppellettili personali , ammonizione formale sul registro elettronico; convocazione dei genitori e risarcimento del danno.	Consiglio di classe

	3° Se usati per arrecare danno all'incolumità della persona, sospensione dalle lezioni fino a 3 gg con allontanamento dalla Istituzione scolastica.	Consiglio di classe
7. Danneggiamento volontario di cose altrui e di materiali, attrezzature e/o arredi scolastici.	1° (danneggiamento lieve) Richiamo mediante annotazione disciplinare sul registro elettronico	Docente che rileva l'infrazione
	2° (danneggiamento di media entità) Convocazione dei genitori. Allontanamento dalla scuola fino a tre giorni. Risarcimento del danno da parte della famiglia.	Consiglio di Classe
	3° (danneggiamento grave) Convocazione dei genitori. Sospensione da 3 gg a 15 gg . Risarcimento del danno da parte della famiglia.	Consiglio di Classe
8. Linguaggio offensivo e atteggiamenti di violenza psicologica, intimidazioni, azioni discriminatorie di ogni tipo commessi individualmente e/o in gruppo, verso i compagni. In caso di utilizzo di dispositivi elettronici Interruzione dell'audio e/o video della vittima Uso del cellulare per la pubblicazione di foto e video denigratori e offensivi della persona. Uso improprio della chat per commenti denigratori e offensivi della persona all'interno della scuola oppure all'esterno, allorché la scuola ne viene a conoscenza.	1° Annotazione disciplinare e coinvolgimento della famiglia	Docente che rileva l'infrazione
	2° Attività di recupero a vantaggio della comunità scolastica.	Consiglio di classe
	3°allontanamento dalla classe per un periodo inferiore a 15 giorni e frequenza di attività di aiuto e/o collaborazione nel sociale	Consiglio di classe
9. Linguaggio offensivo e/o atteggiamenti pericolosi, aggressivi, lesivi della dignità della persona, nei confronti di compagni, docenti, collaboratori	1° Annotazione disciplinare.	Docente che rileva l'infrazione/ Coordinatore di classe

<p>scolastici e Dirigente scolastico. (atti violenti, lanci di oggetti, aggressioni fisiche con conseguenti lesioni a persone e cose) Danneggiamento di grave entità delle strutture e/o attrezzature scolastiche.</p> <p>In caso di utilizzo di dispositivi elettronici Comportamenti lesivi della dignità di compagni e docenti durante la lezione o la video lezione (diffusione di foto e registrazioni non autorizzate) o comportamenti che rientrano nella sfera del cyberbullismo</p>	<p>2°Allontanamento dalle attività scolastiche fino a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
	<p>3°Allontanamento dalle attività scolastiche per un periodo superiore a 15 giorni oppure mancata ammissione agli scrutini finali e/o all'esame di Stato per gli alunni della classe terza.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>10. Azioni penalmente rilevanti (derubare; possedere e/o spacciare sostanze stupefacenti psicotrope)</p>	<p>Allontanamento dalle attività scolastiche per un periodo superiore a 15 giorni. Non ammissione agli scrutini finali e/o all'esame di Stato per gli alunni della classe terza. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>11. In caso di ripetuti comportamenti pericolosi, dannosi e penalmente rilevanti, atti di bullismo ripetuti o di cyberbullismo, e in caso di alunni che abbiano riportato reiterate sanzioni disciplinari relativi ai punti 7-8-9-10.</p>	<p>Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico. Esclusione dallo scrutinio finale.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

2. La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si presterà attenzione che il periodo di allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio. Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.
3. Durante il Consiglio di Classe la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi. Tutte le comunicazioni relative a provvedimenti disciplinari sono assunte con protocollo riservato. Costituiscono elementi per la valutazione delle mancanze disciplinari:
 - la rilevanza dell'infrazione in riferimento all'offesa alla persona, alla comunità o al danno materiale provocato;
 - l'intenzionalità del comportamento;
 - il concorso di più studenti fra di loro;
 - la reiterazione del comportamento scorretto,
 - la storia personale dell'alunno
4. In caso di recidiva può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente più elevato. In ogni caso la reiterazione di comportamenti sanzionabili e di annotazioni disciplinari dà luogo a penalizzazione del voto di

comportamento. L'applicazione di reiterate sanzioni disciplinari, di medio-grave entità, determina, quale sanzione accessoria, l'automatica esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche nell'anno scolastico al quale le infrazioni si riferiscono. La sanzione accessoria è applicata dall'organo competente all'irrogazione della seconda sanzione, che, in ogni caso, ne informa il Consiglio di Classe".

5. All'atto della comunicazione scritta del provvedimento disciplinare è offerta all'alunno la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti **attività alternative** utili per la comunità scolastica:
 - attività manuali volte (ove possibile) al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati;
 - costruzione di oggetti, piccole attrezzature utili alla scuola a parziale risarcimento dei danni arrecati;
 - eliminazione di situazione di degrado di locali, spazi scolastici o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente o coscientemente;
 - attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
 - attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali;
 - ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.
6. Sono ritenute circostanze attenuanti il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta e che, precedentemente, la condotta sia stata positiva.
7. Sono ritenute circostanze aggravanti il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta, che i precedenti richiami e provvedimenti non abbiano avuto esiti positivi, che la precedente condotta sia stata negativa, che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento soggetto a sanzione siano particolarmente gravi.

Art. 7 – IL PROCEDIMENTO

1. Notifica scritta di avvio del procedimento disciplinare da parte del Dirigente Scolastico. Contestuale comunicazione della data ed orario della convocazione del Consiglio di Classe per l'audizione dello studente.
2. Convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata alla presenza dei genitori per l'eventuale irrogazione della sanzione come tipizzata nel Regolamento ed audizione a difesa dell'alunno alla presenza dei propri genitori
3. Delibera di irrogazione della sanzione debitamente motivata.
4. Adozione della delibera da parte del Dirigente Scolastico con specificazione delle modalità di esecuzione della sanzione.

Art. 8 REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

L'organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, del D.P.R. n. 249/98, Statuto delle studentesse e degli studenti, così come modificato dall'art. n. 2 del D.P.R. n. 235/2007 è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

ART.1

L'organo di garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da due docenti e due genitori designati dal Consiglio d'Istituto, previa acquisizione delle disponibilità. Sono, inoltre, nominati due supplenti, di cui: 1 per la componente docente, 1 per la componente genitori. I membri supplenti subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità nel caso in cui il soggetto faccia parte dell'Organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto sia parte in causa del provvedimento sanzionatorio.

La seduta è ritenuta valida con la presenza di almeno la metà dei membri. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.

ART.2

L'organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 249/98 -Statuto delle Studentesse e degli studenti- e successive modifiche introdotte dal D.P.R. n. 235/2007, è chiamato ad esprimersi in merito ai ricorsi avanzati dai genitori degli allievi contro le sanzioni disciplinari.

ART.3

Il ricorso deve essere prodotto entro e non oltre 15 gg dalla notifica della irrogazione mediante istanza scritta

indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia da uno dei genitori. L'istanza deve contenere una descrizione circostanziata dei fatti accaduti e le considerazioni ad essi inerenti.
Non sono prese in esame le parti o considerazioni che esulano dagli stessi.

ART.4

Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti e le testimonianze del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione e della famiglia. Il materiale reperito costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di garanzia.

ART.5

Il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza e del materiale istruttorio, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo che dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo.

ART.6

L'Organo di Garanzia assume decisioni, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche per i conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

ART.7

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione ordinaria va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta, tranne per casi urgenti per i quali la convocazione può avvenire anche per le vie brevi.

ART.9

Ciascuno dei componenti l'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dello stesso Organo e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né può servirsi del materiale raccolto senza in consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo.

ART.10

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, nella quale non è ammessa l'astensione e il cui esito sarà riportato nel verbale. L'espressione del voto è palese.
Si decide a maggioranza (metà + 1) e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalla leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

ART.11

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato, che può produrre reclamo all'Organo di Garanzia Regionale, che decide in via definitiva.

COMPOSIZIONE ORGANO DI GARANZIA aa.ss. 2022-2025	
PRESIDENTE: Alessandra Di Mascio DIRIGENTE SCOLASTICO	
COMPONENTE DOCENTE	COMPONENTE GENITORI
Di Cesare Paola	Giuliani Debora
Ioannoni M. Antonietta	Santarelli Stefania
MEMBRI SUPPLEMENTI - DOCENTI	MEMBRI SUPPLEMENTI - GENITORI
Molinaro Carmine	Sig.ra ...



Firmato da:
DI MASCIO ALESSANDRA
Codice fiscale: DMSLSN70L41A345M